

# La denuncia di nascita

La **denuncia di nascita è obbligatoria**, in base al [D.P.R. 3 novembre del 2000, n. 396](#), e va fatta indistintamente da uno dei genitori, **entro tre giorni dalla nascita, presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o della Casa di cura** dove è avvenuto il lieto evento **o entro dieci giorni dall'evento, presso l'ufficio di Stato civile** del Comune in cui è avvenuta la nascita o quello di residenza dei genitori.

Nel caso in cui **i genitori non risiedano nello stesso Comune**, salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va fatta presso il Comune di residenza della madre.

Se **i genitori non sono coniugati**, per la denuncia è necessaria la presenza di entrambi.

**In alternativa ai genitori**, la denuncia di nascita può essere fatta da un procuratore speciale, o dal medico o l'ostetrica o altra persona che abbia assistito al parto. Chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Per le **nascite avvenute nell'abitazione privata**, l'interessato può effettuare la denuncia di nascita presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori, o di uno di essi se hanno residenze diverse.

Nel **caso in cui la puerpera non sia stata assistita da personale sanitario** ed il dichiarante non sia in grado di presentare l'attestato di avvenuto parto, è possibile procedere alla denuncia della nascita del bambino producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale si attesta che il parto è avvenuto senza assistenza medica.

**I genitori stranieri che non hanno la residenza legale in Italia** devono effettuare comunque la denuncia di nascita, la quale non dà diritto all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione residente ma consente di chiedere il certificato e l'estratto di nascita.

La denuncia di nascita può essere fatta anche dopo i dieci giorni (si parla di

"tardiva denuncia"), ma in questo caso i genitori devono giustificare il ritardo che viene segnalato da parte dell'ufficiale di stato civile alla Procura della Repubblica.

**I figli di cittadini italiani, anche se nati all'estero ed eventualmente in possesso di un'altra cittadinanza, sono cittadini italiani.** Pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia. Inoltre, poiché il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza la trasmette ai propri figli ancora minorenni e conviventi al momento in cui diviene cittadino, anche la nascita di questi figli deve essere registrata in Italia.

### **Cosa contiene l'atto di nascita**

L'atto di nascita contiene le seguenti informazioni:

- il luogo di nascita,
- l'anno, il mese, il giorno e l'ora della nascita
- le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori del figlio nato nel matrimonio
- le generalità, la cittadinanza, la residenza di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati
- il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.

### **Nomi**

**Al neonato si possono attribuire fino a tre nomi** che lo accompagneranno per tutta la vita.

Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.

Non si può attribuire al figlio il nome del padre o di un fratello o sorella viventi, un cognome come nome, oppure nomi indicanti località o nomi "imbarazzanti".

Ai figli di cui non siano conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale.

**Se il dichiarante non dà un nome al bambino**, vi supplisce l'ufficiale dello stato civile.

**Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori**, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome. L'ufficiale dello stato civile accerta la verità della nascita attraverso l'attestazione o la dichiarazione sostitutiva e nell'atto di nascita fa menzione del modo di accertamento della nascita.